



COMUNE DI AGROPOLI (SA)

AREA DEI SERVIZI DELLA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

Prot. n. 182/21 P.M.

Agropoli, 22/02/2021

Prot. Gen. n. 6103/2021

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la comunicazione del 19/02/2021 prot. n. 005819, presentata dalla Ditta "Ing. Orfeo Mazzitelli SRL." con sede a Bari in via Fainelli n. 206/4, appaltatrice dei lavori di metanizzazione sulle seguenti strade interne: via Lungomare San Marco civico n. 7, via Madonna del Carmine civico n. 209 e via Bonora n. 6;

CONSIDERATO che i lavori da effettuarsi consistono nella realizzazione di determinate diramazioni relative alla rete di metanizzazione;

CONSIDERATO altresì che il suddetto intervento rientra nell'autorizzazione generale rilasciata dall'Area Tecnica di questo Ente, che relativamente all'esecuzione dei lavori appaltati, detta in modo puntuale ed esaustivo obblighi e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei medesimi, per cui la stessa si intende parte integrante e sostanziale della presente ordinanza emanata, per quanto di specifica competenza, ai sensi del vigente Codice della Strada;

PRESO ATTO che per poter consentire lo svolgimento dei suddetti lavori è necessario procedere alla temporanea sospensione della sosta e del parcheggio, sulle strade interessate, di tutti i veicoli, nonché alla modifica degli abituali assetti della circolazione stradale localmente interessata;

RITENUTO di dover operare in tal senso, e per consentire lo svolgimento dei suddetti lavori e per tutelare la privata e pubblica incolumità;

VISTA le proprie precedenti Ordinanze e di variazione dei provvedimenti adottati, afferenti il ciclo di interventi in essere da parte della suddetta Impresa, che qui si intendono interamente richiamate e parte integrante della presente;

SENTITO il parere dell'Ufficio Traffico della P.M.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285, recante il testo unico del Nuovo Codice della Strada, ed il D.P.R. 16/12/92 n. 495 recante il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

VERIFICATA la conformità dei provvedimenti adottati agli indirizzi di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del Dec. Lgs. 15/01/02 n. 9;

RAVVISATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 107 del Dec. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

ORDINA

- Nell'arco temporale 07:00 – 18:00, per tutta la durata dei predetti lavori di realizzazione delle determinate diramazioni relative alla rete di metanizzazione, è vietata la fermata e la sosta, su ambo i lati e per una ampiezza congrua all'esecuzione dei lavori, per tutti i veicoli, in corrispondenza dei civici emarginati, sulle seguenti arterie urbane: via Lungomare San Marco civico n. 7, via Madonna del Carmine civico n. 209 e via Bonora civico n. 6;

- Gli interventi sul Lungomare San Marco civico n. 7 dovranno essere effettuati in orario ricadente oltre le ore 22:00 ed entro le ore 06:00;

Restano confermati tutti i provvedimenti sulla circolazione, la fermata e la sosta dei veicoli, già adottati nelle richiamate Ordinanze, nonché gli obblighi facenti carico alla Ditta esecutrice dei lavori.

Sulle suddette arterie la circolazione stradale subirà modifiche degli abituali assetti per le finalità di cui sopra.

All'interno dell'arco temporale sopra indicato, si dà atto che l'efficacia del presente provvedimento ha inizio decorse quarantotto ore dall'apposizione della prescritta segnaletica, e si esaurisce al completamento dei lavori stessi, con la rimozione della segnaletica medesima.

- Alla Ditta "Ing. Orfeo Mazzitelli srl" con sede in Bari, appaltatrice dei lavori in esecuzione, e per essa il Responsabile del cantiere, Geometra Luigi Oliva, fa carico l'obbligo di predisporre la segnaletica attuativa della presente Ordinanza, conforme ai tipi indicati dal Regolamento di Esecuzione al CdS - Art. 80 in applicazione Art.39 CdS (Dimensione e formati dei segnali verticali), con la posa in essere della stessa almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dei lavori, stante la peculiarità dell'utenza in essere nelle aree interessate. Lo stesso soggetto curerà la conformità della suddetta segnaletica a quanto dettato dal Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Segnaletica di cantiere).

A carico dei medesimi soggetti compete l'obbligo di predisporre idonei dispositivi, che consentano il transito dei veicoli impegnati in emergenze e comunque aventi comprovata immediata ed improcrastinabile necessità, di transitare nelle aree dei lavori interdette alla circolazione, e di garantire il libero accesso alle private abitazioni ed alle attività commerciali ubicate in loco. Gli stessi sono responsabili della gestione di evenienze e criticità non preventivabili che si dovessero manifestare nel corso dei lavori durante l'arco temporale di vigenza dei dispositivi adottati, nonché della disciplina in sicurezza di eventuali sensi unici di marcia alternati, attraverso l'impiego di dispositivi semaforici o proprio personale all'uopo addestrato.

Nel periodo di vigenza della presente ordinanza sono sospesi tutti i dispositivi posti a regolamentazione della circolazione e della sosta, nelle aree interessate, se ed in quanto contrastanti con gli adottati provvedimenti a mezzo della stessa.

I soggetti indicati ai punti precedenti dovranno adottare, inoltre, tutte le cautele e gli accorgimenti, necessari per tutelare la pubblica e privata incolumità, non ultimo la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza e controllo per la salvaguardia di persone o cose che dovessero comunque trovarsi nelle aree interessate dai lavori, nell'esecuzione dei quali, gli stessi sono altresì obbligati all'osservanza di ogni altra norma legislativa o regolamentare in materia.

Ai medesimi soggetti indicati corre l'obbligo di munirsi di idonea copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi, derivanti dall'organizzazione e lo svolgimento dei lavori di cui alla premessa, da esibire a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Il Comando Polizia Municipale, Ufficio Traffico, coadiuvato dalla sezione manutenzione dell'Ufficio Lavori Pubblici, disporrà le eventuali deviazioni del traffico che si dovessero rendere necessarie in itinere, onde consentire le finalità di cui alla premessa.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Manda copia all'Ufficio Messi per la pubblicazione di rito all'Albo Pretorio informatico.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 si dà informazione che contro il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni, o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Agropoli.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Dr. Sergio Cauceglia